

# VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

Ré di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,  
Duca di Savoja, di Genova,  
Principe di Piemonte, &c. &c.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori pubblici è incaricato di presentare al  
Parlamento il progetto di legge del tenore seguente, e di sostenere la discussione.

## Articolo Primo.

E' avutta l'offerta fatta in data 5 Mayo 1850 per la costruzione e per l'esercizio di una  
Strada ferrata da Savigliano a Corino, dalli Marchesi S. di Pampana, Cavaliere Eudoro di Asti Reja,  
Conto Edvardo Rignon, Eusebio Golzio, Conto Camillo Dusso di Cavour, fratelli Bolminia Barbarone e Comte  
Dufri padre e figli, conte Vittorio Seyssel d'Aix, fratelli Manardi, Vincenzo Denina, Gobbi  
Rignon e Compagnia, fratelli Nigra, Francesco Cesano, Carlo Deferne e per procurar Districh  
e Mo. Varon, tanto in nome proprio che in quello della Società Anonima da essi rappresentata,  
e in conformità della Nota di riparto delle azioni costituenti il fondo Sociale, depositata presso  
il Ministero dei Lavori pubblici.

## Articolo Secondo.

Si susseguenti individui e Società sono e rimangono concessionarie di tale strada sotto l'effetto  
osservanza di tutto le clausole e condizioni del capitolo annesso alla presente legge.

## Articolo Terzo.

Il Ministro Segretario di Stato per i Lavori pubblici e quello delle Finanze  
sono incaricati, nella parte che riscaun d'essi riguarda, della esecuzione della presente Legge,  
che sarà registrata al Controllo Generale, pubblicata e inserita negli Atti del Governo.

Dato in Corino il 11. maggio 1860.

*Vittorio Emanuele*  
*Palazzo* 38

Prop. glio  
N° 79.

Proj: di legge

presentato dal Min<sup>o</sup> di Lavori Pubblici  
nella Camera del 17 Maggio 1890.

---

Concezione della strada ferata da  
Civico a Savigliano.

# Relazione sul progetto di Legge di Concessione della Strada ferrata da Torino a Savigliano

Per il presentare alla Camera vostra, o Signori, a suon di quanto ebbi l'onore di esporvi nelle tomate di questa Camera 22 e 23 scaduto Aprile il progetto di Legge con cui si accorda ad una Società di reputati postulenti e banchieri, il privilegio di costruire e mettere in esercizio una Strada ferrata da Torino a Savigliano, io mi tengo in debito, trattandosi di una prima concessione di questo genere, di sottoporre per sommi capi all'illuminato vostro criterio quei principii che, in difetto di positive disposizioni legislative sulla materia, guidarono il Ministro ad accogliere e favorire la domanda della Società Stessa, consentendole quee concessioni, ed imponendole ad un tempo quegli oneri, che valessero a garantire il compimento dell'impresa, ed a volgerla nel miglior modo all'eminente scopo di pubblica utilità.

Se il nostro Stato non fa fra i primi ad accingersi alla grande impresa delle Strade ferrate, non fa nemmeno degli ultimi. Le singolari difficoltà del suolo Piemontese far ponere, ma non poterono essere ostacolo che valse a dissuadere il Governo dal dotare il Piemonte di quella maravigliosa invenzione che chiamata

Ces

a promuovere in singolar modo la pubblica  
prosperità, è diventata ormai, piuttosto che un  
desiderio, un bisogno di ogni Nazione che  
s'avanzi nel progresso dell'industria e della  
città.

Ora sono di questa verità, e fatto tesoro  
della spicciatura e dell'esempio d'altre paesi  
gli illuminati uomini di Stato che raggiornavano  
questo paese, ad oggetto di formarsi un giusto  
 criterio sulle essenziali questioni innestate allo  
Stabilimento di una rete di Strade ferrate  
sotto i rapporti di economia pubblica e di  
Strategia, ne affidarono lo Studio ad una  
speciale Commissione creata in Marzo 1844.  
e composta di persone per le quali e dottrina  
eminentissime in tutte i rami della  
superiore Comunnicazione.

I risultamenti delle discussioni, e del parere  
di questa <sup>Commissione</sup> commissione motivarono l'emanazione delle  
decrezioni fatte il 18 Luglio 1844 colli quali, ad  
esempio di quanto erasi praticato nel Belgio  
colla legge del 1<sup>o</sup> Maggio 1834, e più tardi in  
Francia colla legge 11 Giugno 1838, venne  
fissata la Direzione delle principali linee di  
Strade ferrate che dovevano al variare  
ordinamento, non che al progressivo sviluppo  
di queste importanti comunicazioni.

Sarà così l'attuazione delle Strade ferrate  
e fissata la Direzione di quelle più rilevanti e vaste  
nell'interesse generale dello Stato, si studierà  
dal Governo quale dei diversi sistemi di loro  
sviluppo, a spese eoi, e a cura dello Stato,

dell'industria privata; o del simultaneo convegno  
d'entrambi, fatto a preferirsi come quello che  
presentasse maggior garanzia di pronto e  
sicuro successo.

Quale di questi sistemi debba ritenersi  
nella sua applicazione migliore è tal questione  
che fissa l'attuazione dei più distinti pubblisti  
ed economisti, tutti fra loro divisi in contrarie  
sentenze; questione che agitata e sotto ogni  
suo rapporto discutta nel Parlamento delle  
più colte nazioni non unica mai decisa né  
ridotta in principio assoluto.

Noi invece poteremo esserlo: purché in questo,  
come in tanti altri argomenti di alta ammirazione  
di pubblica economia non giova  
credere che ad ogni paese, e ad ogni condizione  
di tempo e luoghi si convengano gli Stati ad  
tali principii, e le stesse norme d'applicazione.

Lo sviluppo maggiore minor dell'indus-  
tria, l'attività del commercio, il maggiore o minore  
progresso delle arti, l'ordinamento dell'ammi-  
nistrazione e delle finanze dello Stato da un  
lato e dall'altro lo diffondono maggior o minori  
del suolo, il costo delle opere, il numero dei  
capitali che puoi sperarci più o meno facile successo  
agli sperati profitti, sono tutti circostanze che non  
solo rendono in un paese, o in un'epoca, ottimo  
uno di quei sistemi, che è il peggiore in un altro  
paese, o in un'epoca diversa, ma che consigliano  
ciascuno lo Stato quale d'è applicare ai suoi  
fini di strade ferrate una, e talora un'altra  
in altra di quei sistemi.



Qui mi limiterò a ricordare che si mese  
a tanto disufficienza e per l'alto prezzo fatto, in  
che l'esperienza ha suffio fior di contesa, si è  
che lo Stato favoritosi agli Höff promotore d'  
esecutore delle Strade ferrate, dove avendo in mira  
la prosperità che largamente ne scaturisce questa  
parte; e che quanto al profitto dell'erario, non  
può ripromettersene altro, in non quello che da  
questa prosperità indirettamente procede. Però  
contrario le Società che curano diverso i proprii, am-  
-che gli interessi generali dello Stato, è naturale  
che mirino ad ottenere un buono provento dei capi-  
-tali impiegati. Senza ciò c'è uno sperare che l'inter-  
essano direttamente e con lealità e intenzioni; o che  
institute conducano a buon termine l'impresa.

Per la qual cosa male, mi pare, s'apporrebbe  
che pur troppo ristretti vedute intendesse che lo  
Stato non debba accingersi direttamente <sup>senon</sup> a quelle  
imprese di Strada ferrata: da cui spira trarre un  
maggiore interesse dalle somme fatte, per vedere  
le altre all'industria privata. Io stimo ancora che,  
dentro certi limiti, debbasi procedere, inversamente,  
specialmente ora gravi sono le difficoltà che s'incontra-  
no, ed i dispendii che conviene sostenere per aprire  
una linea di Strada ferrata da cui possa sperare  
un grande miglioramento, e incremento d'agricoltura  
al paese che essa attraversa.

Il Governo di Sua Maestà ad invito mio  
pertanto di quanto operavasi nel Belgio emanava  
le Regie Patenti 12 febbrajo 1815 con cui all'Articolo  
2º si ordinò la costruzione per conto e cura del go-  
verno ed a spese delle finanze dello Stato di alcuna

fra le linee dei Strade ferate addossate sulle  
principali l'Atto 13 luglio 1845.

Siccome però lo Stato non era in grado  
di contemporaneamente assumersi la costruzione  
di tutte le strade classificate tra le principali  
dalla Commissione del 1845, né di  
stabilire in massima la più opportuna distri-  
zione delle linee secondarie. Sia dopo la Pro-  
vvisiva sistematica delle prime, così mentre  
cole sue istituzioni legislative si addossava  
fisicamente il carico dell'eseguimento di quelle  
strade più influenti al benessere generale, più  
difficili e onerose, di un minore prodotto  
diritti, implicitamente si salvava il principio del  
concordo dell'industria privata con l'autorità pubblica  
comunemente libera. Si applicarsi alla costruzione  
di quelle strade, che non comprese nelle Lettere  
Patenti 13 febbraio 1845 potevano ritenersi di minor  
importanza.

La prova di ciò si è l'avere il Governo col-  
tualmente avuto alle Dimaniche di private Società  
per lo studio di progetti di vie ferrate tendenti a  
fare un principio d'eccezione a quel piano gen-  
erale delle medesime, che avoltò in massima, non  
fu in quanto formulato, per non mettere in moto  
con prudenza un'anticipata, se quali dopo un  
esame più approfondito, e studii più maturi  
avrebbero forse dovuto subire riforme distin-  
tive, attese a riappacificare nel suo progresso l'indus-  
tria, e ad arrestarne nel loro sviluppo i benefici che  
le provincie potevano ripromettere.



Annullo del Governo si mappa, ed un  
atto favorito il concurso dell'industria privata  
nell'esecuzione delle Strade ferate, trattandosi  
in oggi per la prima volta di sua applicazione  
non sara' inopportuno toccare brevemente del  
modo con cui si puo' trarre il miglior frutto.

Due sono i modi adottati in Transvaal. Di utili-  
zziare il concurso delle private Societa' nell'esegu-  
imento delle vii-ferate: la commissione: cioè per  
appalto, e la concessione diretta.

Il primo, com'e di per se evidente, non e  
praticabile senza in quei paesi, ove grande-  
mente sviluppato lo spirito d'associazione,  
avvezza l'industria privata all'attuazione  
di grandi imprese, si puo' confidare di trovare  
numerose Societa che, sotto una stessa linea  
si producano contemporaneamente: come consiglio-  
marie, e eludendo il privilegio di ciascuna tale  
linea, e mettendo in concorso a patti e condizio-  
ni le une con le altre vantaggiose, pongono  
il Governo in grado di aggiudicarsi la conquisita  
a quella fra le diverse Societa, che numero dei  
meritost, offre piu larghi patti di pubblica  
utilita.

Se non che gli inconvenienti d'ogni maniera a  
ciò condusse una troppo libera ammissione di Societa  
al concurso; le vicende poi di iniqui che per  
essere preferite fuero queste armadas a patti rovinosi  
per gli altri: gli intrighi e corruzioni che si  
manifestarono, specialmente in Transvaal, dove un fatto  
di Strade ferate si passo' da un'ipogeo ardore  
ad un fiume di sangue e saccheggiamento orribile.



avvenuta in questi ultimi tempi dalle stesse vicende politiche, vedremo ben presto quel Parlamento già proposto alle consultazioni dirette, nella vettura che si apprezzava possibile il trattare con Società le cui capacità e risorse pecuniarie fossero in modo abilmente stabilita.

Diffatti noi rileviamo da una Statistica data da P. M. Brunier (*projets sur les chemins de fer de la France*, che di cinquantotto linee di Strade ferrate state autorizzate in Francia dal 1823, epoca in cui se ne fecero le prime concessioni alle private Società, sino al Gennaio 1847, trentasette furono concesse direttamente, e ventimai autorizzate in via d'appalto, fra cui le nostre prime della compagnia lunghezza quasi di 207,319 metri, per cento e novantasei anni; le altre di diversa minore durata. E dopo una sospensione di ventitré anni dell'autorizzazione di Strade ferrate in Francia, noi vediamo sulla tornata della sua Camera eletta il 28 Aprile 1856 al seguito di lunghe discussioni in proposito della concessione del tronco di Strada ferrata da Bordeaux a Corte proclamato il principio non potersi in materia di concessioni fissare un termine assoluto perché il Et sage de se conformer aux circonstances et prudenter à profiter.

Con questa maggior ragione non dovrà dunque ciò dirsi a quest'epoca e in un paese che si trova in condizioni industriali e commerciali molto più ridotte, in cui lo spirito



L'affossazione e' ancora in germe, l'industria,  
incolpata e' prudeata nel lavorarla in imprese  
di difficile e dubbia ricchezza.

Dunque di noi, tutto che si parli molto  
di Società e di progetti per la costruzione di  
quella o quell'altra linea. E i Strade ferrate  
si fanno e' che una sola Società finora sapeva  
solidamente costituita; che per via d'affossazione  
raccolle colpicini capitali, a fare il fondo necessa-  
riale a compiere l'impresa cui intendeva accioggi-  
e di cui presenta compiuti i progetti e i calcoli  
tenui ed economici, e questa Società e' quella appre-  
zzata di cui si tratta. La quale non appena vide  
introdotto nella Camera la <sup>Proposizione</sup> 15 luglio  
<sup>il sistema delle</sup>  
1864 ~~che~~ <sup>che</sup> le strade ferrate nello Stato, quando  
l'arungo era libero alla costruzione industriale,  
sul più tardi 1865 la linea da Torino a Lan-  
grano, come quella che raccinto di sua maggior  
convenienza, in cinque, debitamente autorizzata,  
gli studi, e compiuta. I progetti, disegni  
il 12 Settembre 1866 il privilegio di costituirla e  
metterla in esercizio; sapeva questo che avrebbe  
di lunga mano raggiunto con vantaggio notevole  
l'effetto di una ragguardevole partita delle pro-  
vincie dello Stato. Se la Società avesse messo in  
campo più moderate pretese, ed il Governo  
spiegata alquanto più la larghezza sull'ausafun-  
tir favori ad una Società che offriva ogni maniera di  
garanzia, e volera accioggiarsi ad un impegno certo  
a lui vantaggioso, ma vantaggiofissimo nello Stato  
tempo al paese.

cc

Dra questo Atto la Società che in tempi prosperi, in condizioni di cose rassicurate, rifiutava un'ulteriore ammissione del Governo, purtroppo a suo avviso non continuava condizioni e favori abbattute dagli, non avendo mai abbandonato il progetto dell'opera progettata, nuovamente riostituita, riprodusse in epoca ben attivissima fortunata ed inetta la sua domanda; e modificando alcuni delle primitive specifiche, offre in garanzia della solidità e massima di attuare l'impresta a cui aspira, la somma di 750,000 franchi, disposta con c'è ad assumersi quando che sia l'impegno di dar principio ai lavori coi capitali che tiene in serbo, purtroppo il Governo le faiva per reciprocità quelle migliori condizioni senza le quali non si riuscirebbe all'opera, poco attendibile allettata dalla finta prospettiva di eventi politici, che tanto influiscono a tirare a mal partito ogni meglio fondata speculazione.

Tuttavia che io mi permettessi di ricordare quello che accennava nella scommata del 22 e 23 Aprile di questa Camera. Sono passati quei tempi in cui non aveva fatto pratica dei "Dependu" che frangono tutte le stesse ferate; e suffi illudi dagli Stupendi risultamenti di utile nello che se ne andavano prononziando, si diceva aver già fatto fortuna solo che si potesse astare a parte di una catastrofe di questi genere. Questo ardore euforico aveva molti Speculatori di buona fede, e giurò ad alcuni di fidei una buona per tante infelici altri in inganno, ed a corruttore in vero aggiungere

ui' che non doveva essere che una Speculatoria,  
lenta per quanto vantaggiosa essa fosse a  
chi prima l'affermava.

Ma l'esperienza ha fatto chiaro, come le  
fisiche di prima costruzione erano oggi pre-  
viste, e specialmente come le nuove spese  
di riparazione soffrano la maggior parte del  
prodotto brutto, tranne che questi illusori  
che ci era provato che quelle Strade ferrate  
che erano riguardate altre volte, qual fonte  
di rischiosissimi profitti, hanno appena prodotti  
sufficienti a pagare un pro moderato del  
Capitale; quelle che si ritenevano di mediocre  
profitti ne hanno subito uno tremissimo; le  
nuove buone condussero le Società ad aperta rovina.

C'è questo che dei tempi ordinari. Come se  
soverchiamenti di materiali politici o di guerra  
l'aggiungono a peggiorare la condizione, l'abbi-  
so in cui i proprietari le Società s'è spaventato. C'è  
Stato recentissimamente pubblicato in Francia  
il progetto dei "Danni" patiti dalle Società di  
Strade ferrate di quello Stato per cagione della  
l'ultima rivoluzione; e delle continue, cumulo-  
ni politiche che la seguirono: Questi Danni  
ammontano all'enorme e veramente spaventosa  
somma di 323 milioni di franchi. Ora i più  
grandi ancora sono le perdite riportate all'origi-  
ne delle imprese.

Dopo così tanti scontenti di tante persone  
fatti, si Capitolato di concordia che io preferisco  
alle vostre deliberazioni, o signori, ministranti

in ogni epoca), verrà spesso trovato affari vantaggiosi nell'attuale condizione dei tempi. Ecco i riconosciuti sul principio di prestare questo favore all'industria privata, ma di volgerla ad un tempo in modo ampio e sicuro alla gratuità pubblica.

I diritti e condizioni formolati in questo capitolo si riassumono nelle seguenti principali disposizioni.

L'articolo primo contiene l'obbligo formale assunto dalla Società di costruire a doppio binario, ed attivare a tutto fuo-spese, rischio e pericolo nel termine di tre anni la strada ferrata da Corino ad Avigliano.

Si determina nell'articolo secondo la direzione della Strada, e si accorda alla Società per tratto di 12 chilometri circa il transito con proprii convogli sulla strada ferrata dello Stato, e l'uso della stazione di Corino, limitatamente però al servizio dei viaggiatori, poiché nel resto è preservato alla Società di costruire a sue spese una propria stazione.

Di tali due favori però lo Stato riceverà un buon corrispettivo nella ricevazione stipulata all'art. 8 del 45 per cento dei diritti di tariffa per tutti i viaggiatori che in merito da essa trasportati sul tratto di strada ferrata dello Stato, e nella retribuzione di quel compenso che verrà



la portata e l'estensione dell'uso concessore  
sulla fala della stazione dello Stato, sarà dalla  
Amministrazione determinato.

Il transito dei convogli della Società sulla strada  
dello Stato non operando così che fatto le clausole  
e condizioni di cui agli articoli 3.4.5.6.7.9.10  
detta dalle più ponderate considerazioni, sia in  
linea d'arte che d'interesse pubblico, mentre per  
nulla comprometta la sicurezza, né altera  
l'esercizio della strada medesima, provoca  
all'Uario un maggior utile del consueto  
capitale impiegato nel tronco da Torino a  
Cuffarello, sia col detto contributo, sia col  
maggiore movimento indotto sulla intera  
linea, mettendo cioè in comunicazione diretta  
e continua le città di Genova, Gatti, Alessandria  
e tutto il traversato paese sino a Torino, con  
un territorio agricolo fra i più importanti dello  
Stato.

L'articolo 11<sup>o</sup> contiene una prima disposizione  
di retto a favorire tanto le diramazioni che il  
prolungamento che col tempo si chiedesse di  
fare nella direzione di Cuneo, o in quella di Mondovì  
della strada ~~ora concessa~~, non rendere a ciò  
opportuna la stazione di Savignano merid.  
l'appropriata sua posizione.

Colla prescrizione di cui all'art. 13 si togli  
— o si rende meno stretta l'applicazione  
del principio di preferire ai passaggi a livello li  
sottopassaggi o cavalcavia nei crociati delle  
strade comuni. E qui prego la Camera di

(2)

considerare che questa preferenza non fu mai assoluta, ed esclusiva, nemmeno sulla strada ferrata dello Stato. L'esperienza fatta in altri paesi, quella stessa fatta da noi, ha recentemente determinato - Il Ministero dei Lavori pubblici adottare anche più facilmente da quel principio, di guisa che in un progetto da ultimo compilato di un lungo tronco di strada ferrata, sono state esclusivamente adottate le traversate a livello, ed esclusi i sotopassaggi ed i cavalcavia per le troppo gravi difficoltà e spese che avrebbero occasionato.

L'articolo 17<sup>o</sup> contiene la formale dichiarazione di utilità pubblica dell'opera di cui si tratta, ed applica alla medesima tutte quelle disposizioni legislative che moderano l'espropriazione e la liberazione dei terreni dai vincoli di protezione nonché i compensi dovuti ai proprietari.

Non credo o signori dover spendere molte parole per dimostrare che questa pubblica utilità esisterebbe quando anche si dovesse riguardare la strada come necessariamente limitata a Savignano.

Ma se si considera la grande probabilità che con alcuni più larghi favori si ne ottengano diramazioni e prolungamenti, questo argomento che è il più influente a favore della concessione si farà anche più evidente ed efficace. Nelle discussioni promosse in questa Camera dalle petizioni dei cittadini di Puccio, paremi aver provato che se vi è per loro prospettiva di ricevere nell'intento essa si fonda essenzialmente sulla

○

pronta attuazione della strada di Savigliano,<sup>a</sup>  
sulla sua costruzione ad doppio binario.

Ora questa attuazione e la sicurezza del  
compiimento dell'impresa sono nella concessione  
che vi fubodino validamente garantite da un  
deposito fatto dalla Società nelle cassa dello  
Stato per £ 750 fm e da comminatore e depositore  
relativo pel caso d'incapacimento degli obblighi  
ch'essa si assume, come dichiarano gli articoli  
22. 23. 24. 25. 26 del capitolo 2.

Col disposto dei successivi articoli mentito per  
una di opportune misure di vigilanza si assicura  
la leale esecuzione dei lavori, si garantiscono ad  
un tempo gli interessi generali con provvedere alla  
continuità e facilità d'ogni maniera di  
comunicazioni ordinarie.

Nello stato attuale delle nostre finanze l'enorme  
dazio imposto ai ferrovieri che vengono dall'estero,  
fa che volerlo mantenere per le strade ferrate, è lo  
stesso che escludere assolutamente l'industria  
privata dalla loro esecuzione, e perdere per l'erario  
ogni profitto che pur deriverebbe da un dazio ragio-  
nevole e moderato. Vi basta su ciò sapere o Signori  
che se la Società di Savigliano dovesse sottostare  
a quel dazio — intiero avrebbe perciò un carico  
di circa un milione di lire per la prima  
costruzione. La società aveva domandato  
l'infusa esenzione, ma il Ministero dei Lavori  
pubblici in vista anche delle condizioni  
all'erario che consigliar tener conto d'ogni  
risorsa, non ha consentito che alla riduzione di

9

unquarto, e la Società dopo alcune discussioni si ha  
aderito. Questa riduzione non è maggiore di quella  
portata dall'ultimatum ~~del~~<sup>a</sup> 1847 in tempi  
tanto più prosperi; e che era stata dalla Regie  
Finanze consentita.

Tra i punti più contestati della trattativa quello  
sifù della durata della concessione.

L'ultimatum testi' accennato riduceva la durata  
della concessione a 60 anni dai novanta che  
erano stati' dapprima domandati. O questo fu  
il principaliSSimo argomento per cui allora la  
Società desistette. Il Ministero ha  
prolungato la durata ad anni 80, e se dubbi  
su ciò insorgessero io confido a Signori potròvi nella  
diligentissima mostra la convenienza di questo periodo.

La lunghezza della concessione e' provata quanto  
influisca sull'opinione pubblica, e favorisca il  
concorso di capitali. Sappiamo perciò che Società  
di Francia essendo ormai ridotta ad domandare, ed  
il Governo a concedere, il periodo di <sup>anni</sup> 99, limite che  
pare posto solo per non incorrere in una prescrizione  
centenaria.

In ordine alla tariffa nell'impossibilità di  
stabilirla definitivamente in quella giusta  
propositioone che consili' coll'equo guadagno  
della Società il pubblico vantaggio, non si adotti  
senon provvisoriamente quella impostasi dalla  
Società stessa, pressoché conforme alla pur  
provvisoria in vigore sulla Strada dello Stato in  
foga dei Reali Decreti 22 Settembre 1848; /  
febbrajo 1850 per gli oggetti in queste comprese;



tariffa che i' fra le più moderate d'Europa.  
E nella provisone che l'interesse stesso che ha  
la Società di promuovere il maggior possibile  
movimento possa consigliarla a modificare  
le sue tariffe, non meno che per motivo che  
una parte del transito da essa operato proceda  
sulla strada dello Stato, non sarebbe conveniente  
che da lei si fissasse una tariffa minore di quella  
imposta dal Governo, venne stabilito all'articolo  
50 che nessuna modifica di tariffa  
potrà dalla Società adottarsi senza la previa  
approvazione del Governo; nello stesso modo che  
ai Regolamenti da questo emanati deve essere  
strettamente subordinato il trasporto di qualsiasi  
peso, o merca, stato o no contemplato nella  
tariffa suddetta.

Coll'articolo 44. i' consentita a favore di  
molti viaggiatori per regio Servizio la riduzione  
di tariffa alla metà, il che ridonnerà a  
beni del Stato <sup>colla</sup> un notevolmente  
la forma del medesimo pagando a titolo  
d'indennità d'una ai molti viaggiatori suddetti.

Nel caso d'urgenza poi oltre alla diminuzione  
della tariffa la Società deve mettere a  
disposizione del Ministero di guerra tutti i  
suoi mezzi di trasporto così per truppe come per  
salme.

Infine la stessa diminuzione di tariffa si  
applica al trasporto di fabbri, fabbri, ed altri  
genii di privativa domanda con sensibile  
risparmio di spesa alle Finanze.

Un altro vantaggio poi assai notabile della

presente concessione), l'risparmio della somma  
annua di altre 2 trenta mila lire che  
attualmente costa il trasporto da Cosenza a  
Savigliano e viceversa delle lettere e di giornali  
postali; qual trasporto si patti all'art. 46.  
gratuito.

Col diritto di alta e continua sorveglianza  
riservato al governo su tutto le operazioni e  
sull'amministrazione della Società, essendo  
egli in grado di conoscere il prodotto netto  
della strada, venne opportunamente rancito  
all'articolo 52, che sempre quando questo  
prodotto eccedesse il dieci per cento fosse il governo  
in facoltà di disporre della metà dell'evidenza  
nel modo più conveniente all'interesse pubblico,  
cioè o col versamento di essa metà nelle casse  
dello Stato o con ribassi di tariffa. Questo  
limite del 10. per cento non parva eccessivo a  
chiunque consideri quanto per l'incremento fare  
le sinistre vere onde che possono ridurre il prodotto  
della strada a sommi assai tenui e pensi che  
non fomenta certo l'industria privata chi si  
domanda e quasi si augura per timore ch'essa  
faccia larghi profitti. In Austria il limite  
del prodotto netto concesso alle Società di strade  
fueto fuja com partecipazione dello Stato è  
del 15 per cento. In Francia per regola generale  
non se ne pose alcuno. E se uno ne fu professo  
stretto all'otto per cento nella strada fueta da  
Lione ad Avignone, vuolsi riflettere che alla  
Società, intagliandone lo Stato dava un sussidio

di 70 milioni e faccava altre lunghe concessioni.  
In Inghilterra, in quella terra classica della  
industria, imporre un limite ai profitti dei  
capitali associati, quale (che neppure) incusa =  
rebbe. E qui cade in auorio d'notare che  
la Società di Savignano ha presentato uno  
specchio economico dei risultamenti presenti  
della sua intrepresa. L'attività ossia il  
movimento probabile dei viaggiatori e di merci  
debbò dal movimento attuale che fu rilevato  
con diligenza e qualsiasi tenuta di registri  
fu aumentato ~~del 50 per cento~~  
~~viaggiatori. Le spese di funzio-~~  
~~namento e amministrazione~~  
furono valutate al 50 per cento del prodotto brutto.  
~~netto del 5.90 per cento.~~  
Da questi dati si ne deduce una rendita  
sul capital sociale. La valutazione d'attività  
può se non per i primissimi tempi, sembrare  
troppo ristretta per l'epoca in cui l'esercizio  
della strada — anche il trasporto delle  
merci avrà preso il suo maggiore sviluppo.  
Ma d'altra parte io tanto peu fanno che le  
spese d'esercizio avranno una proporzione  
maggior di quelle stabilito nello specchio  
economico. Sono elementi ambedue che pur  
non si possono, e con senz'ogniudì accontentarsi di  
una ragionevole approssimazione. Io auguro  
che l'aumento chesi può stimare probabile per  
l'attivo, compreso quello dell'elemento passivo,  
e credo che il risultamento finale non sarà  
molto diverso dal calcolato.

Il periodo di trent'anni, trascorso il quale  
potrà il governo ripartire il ricavato dell'intesa)

concessione parve al Ministero in corollazione  
alla durata della medesima e generalmente  
adottato in tutti i capitoli regolamenti francesi,  
perki' basato a chi, e' d'uso assicurare alla  
Societa' il godimento della strada per un conveniente  
periodo onde impinguare ed impiegare nella  
sua costruzione oltre ai Capitali, tempo e fatiche,  
tutta quella D.legge ed autorizzata che non si  
adopta se non da chi e' certo di godere abbastanza  
lungamente di vantaggi dell'opera sua. La base  
di questo riscatto fu approssimato di perpe' così  
equa da non occorrere dimostrazioni al riguardo.

In adozione poi alle voci istanze nostro Stato e  
questa Camera dalla città ed abitanti di Lucca  
e vicini paesi si e' negli articoli gg. e 60. ~~successivo~~  
provveduto con apposite disposizioni alle cose  
di prolungamento o diramazione della strada  
ferata sia a cura di nuove Società, che di quella  
stessa di Savigliano, e di questo d'accordo con  
altri.

Avottraverso dal Parlamento la disposizione dell'art.  
60 resta gravemente facilitato al Governo il  
conseguimento del suo voto di favorire cioè e  
promuovere nella sfera delle sue attribuzioni e  
sia sempre la sanzione del Parlamento a  
vantaggio dei pubblicarii, la costituzione di quelle  
Società che avranno intendimento di prosciugare la  
linea, i quali nell'odierma durissime di questa canna  
caroscerebbe una speranza di favori ragguagliali  
alla difficoltà dell'impresa cui sarebbero per  
avincersi.

?

La facoltà riservata al Governo di stabilire una linea telegrafica sulla strada ferata da Savignano, e le prescrizioni tutte contenute nei successivi articoli sia d'ordine pubblico, che in materia disciplinare o regolamentaria, non abisognano di giustificazione per essere la loro convenienza d'opportunità di per sé troppo palesi.

Tali sono gli oneri ed i favori sulla cui base il Ministro dei Lavori pubblici intese colla Società la concessione della strada ferata, salvo la ratifica del Parlamento.

Questa sentenza di oggi io vi chiedo o Signori un segno di patrocinio a favore ai primi sforzi della privata industria, e dell'associazione di Capitali per una di quelle imprese che più eminentemente giovano a tutti gli interessi e a tutto le classi dei cittadini, ad un'impresa che se a tempi molto più prosperi, sotto altro regime non poté riuscire, sarà un nuovo argomento al paese di ciò che può aspettarsi anche per suo ben essere) materiale dalle libere istituzioni che ora lo reggono.

Torino 16 Maggio 1850.

P. Laborde

# Capitolato

## Articolo 1°.

La Società si obbliga di eleggerne a tutte le spese, rischio e pericolo, e determinare nello Spazio di tre anni al più tardi a datare dalla pubblicazione della Legge di concessione tutti i lavori necessari alla costruzione e fabbricazione di una Strada ferrata, che partendo da Sangiano arrivi a Corico in modo che questa Strada sia aperta all'esercizio a Doppio binario, e sia praticabile in ogni sua parte allo Spazio del termine specificato.

## Articolo 2°.

La Strada passando per Ronciglione e Carmagnola avrà suon d'arco della linea designata nel bando dell'ajutanti del Genio Civile Regno in Data 31 Agosto 1846, risato d'al Ministero dei Faviori pubblici verrà ad unirsi sul territorio di Bruffarello alla Strada ferrata dello Stato; sulla quale fino a Corico si congiungerà la Società al tronco mediano le condizioni e corrispettivi infra specificate.

## Articolo 3°.

Il Governo determinerà il punto di unione delle due Strade a Bruffarello, dove la Società:

(b.)

potrà stabilirsi una) Stazione, il cui piano  
e relativi disegni dovranno essere previamente  
esaminati ed approvati dal Governo.

### Articolo 1°.

La Stazione della Società a Torino, presso  
approvarsi, speciale del giorno d'esecutivo della  
medesima, sarà costruita a de' le spese nel  
lito che se verrà fissato dal Governo in pro-  
simità alla Stazione dello Stato, nella quale  
i convogli della Società non faranno ammessa  
si' che per solo carico e di carico di viaggiato-  
tori, e del loro rispettivo bagaglio, ristretta-  
mente però a quanto i viaggiatori portino con  
suo.

Le fermate del Convoglio della Società  
nella Stazione dello Stato non potranno superare  
maggiori del tempo necessario a tale carico e  
decarico; per cui sarà da essa maggiore l'uso  
delle sale di detta Stazione sotto la Metta  
affornata di quelle norme da fissarsi dalla  
Amministrazione, e mediante quel compenso  
da determinarsi.

### Articolo 2°.

I punti d'unione delle due Strade ferroviarie  
tra Pinerolo e di comunicazione delle  
due Stazioni a Torino saranno continuamente  
chiusi con cancelli, la cui custodia rimarrà  
affidata agli Agenti del Governo.

Non potrà la Società ottenere affare quelli  
cancelli con convogli di qualunque specie

Se non si: sulle ore fissate dall'Amministrazione Superiore, e contravvenendo a tale Dibmissione, ed oltrepassando i limiti, quando si farà attualmente medesimi quel segnale di fermata dei convogli che verrà determinato in apposito regolamento, la Società rimarrà passibile d'ogni Danno che ne avverrà all'Amministrazione, o ad terzi.

Tutte le Spese necessarie per lo Stabilimento dei camelli, punti d'unione e di comunicazione non che per la manutenzione di quell'opere sono a carico della Società.

### Articolo 6.

La Società non potrà mai imporre sia nella costruzione che nella manutenzione della Strada ferrata dello Stato sulla quale lo si comette il transito, se in caso di incidente su questa, potrà avere rigozzo verso il Governo a qualsiasi titolo.

### Articolo 7.

Il transito suddetto farà in ogni tempo subordinato all'ordine giornaliero di servizio sulla Strada dello Stato, ed in capo di manutenzione di servizio di questa non spetterà alla Società alcun diritto d'indennità.

### Articolo. 8.

In corrispettivo del transito fatto dal

(Q)

dei viaggiatori che della norma di ogni sorta  
operata sulla Strada ferrata dello Stato -  
dalla Società, dovrà quell' per tale tratto  
pagare quattro Decimi a mezzo dei Ditti  
portati dalla Tariffa da essa a Bollata, ad  
avanzando nel resto le norme tutte dalla  
stessa tariffa segrate.

#### Articolo 9°

Prima di entrare nella Stazione dello  
Stato, a partire dal punto che sarà deter-  
minato d'accordo fra l'Amministrazione  
Superiore e la Società, dovrà costituirsì un  
Doppio binario che dalla Strada ferrata  
suddetta metta direttamente alla Stazione  
della Società in Torino.

#### Articolo 10°

La Strada ferrata sarà fatta a Doppio  
binario su tutta la sua lunghezza da Sos-  
spiano a Bruffarello. La larghezza della  
medesima da caviglio a caviglio, ha di mezzo  
tra li due binari, e fra le guida, o raiile dello  
stip binario di via ferrata dovranno essere  
identiche a quelle della Strada ferrata dello  
Stato.

#### Articolo 11°

La Stazione di partenza a Sospiano  
dovrà essere collocata di maniera che essa  
offra la maggior opportunità alla prolunga-  
zione della Strada ferrata verso Cuneo e Mondovi.



### *Articolo 12°*

Tutti i progetti parziali delle Stazioni e dei siti di fermata, di carico e scarico delle merci dovranno essere approvati dal l'Amministrazione Superiore prima di essere posti in esecuzione.

### *Articolo 13°*

Quanto ai rovinii con attre strade, qualora fosse troppo dispendioso, o tracchi suo gravi inconvenienti il costruire un'autostrada od un sottopassaggio potrà essere chiesto di provvedervi colle traversate o riorientali.

In tutti questi casi però come in quelli altri in cui c'è specialmente interessata la sicurezza pubblica e la generale utilità, oltre all'approvazione accordata al progetto di incisiva si richiedono sempre la presentazione a l'approvazione speciale del piano esecutivo dell'opera di cui si tratta.

### *Articolo 14°*

Pavimenta, sottovia, ponti, acque dolci ed in genere tutti i lavori d'arte di qualche importanza dovranno essere costituiti in muratura, ed loro giunti elettrici dovranno essere pressivamente sotto posti all'approvazione dell'Amministrazione Superiore.

### *Articolo 15°*

Tutte le opere della Strada ferrata

do

Dovranno essere regolate secondo i migliori sistemi, e colla Salubrità corrispondente all'uso cui sono destinate.

#### Articolo 16°

La Strada ferrata sarà chiusa e separata dalle proprietà limitrofe o con muri di cinta, o con barriere, o sia pure tutta la sua lunghezza.

#### Articolo 17°

La costruzione della Strada ferrata da Torino a Sangiano è dichiarata d'opera di pubblica utilità, e conseguentemente sono alla medesima applicate le disposizioni delle Regie Decreti 6 Aprile 1839, riferiti principalmente l'occupazione di comparsi che la Società dovrà dare ai proprietari espropriati, come altresì le formalità necessarie per la liberazione dei terreni dai pufi ed ipoteche.

E pure avrà diritto l'occupazione temporanea dei terreni "necessari" alla costruzione di Strade laterali, provvisorie occorrenti alla condotta dei materiali e ad altri servizi relativi alla costruzione della Strada principale fino al compimento dei lavori di questa.

#### Articolo 18°

Saranno del pari applicate alla Strada Stessa le Disposizioni degli articoli 6<sup>o</sup>, 7<sup>o</sup>, 8<sup>o</sup>, 9<sup>o</sup>, 10<sup>o</sup> dell'Edicto 3 Aprile 1847 e quelle dell'articolo

4. per cui che riguarda le costruzioni, per i canti-  
menti, e scavi eseguiti dopo che, accordata  
la concessione definitiva, sarà fatta conoscere  
con regolare pubblicazione la linea della  
Strada ferrata.

#### Articolo 19.<sup>o</sup>

Saranno resi comuni ed applicati alla  
Strada di Sangiano il Reale Decreto 29 Ottobre  
1848, non che tutte le leggi e regolamenti di  
Polizia o Sicurezza pubblica già in vigore,  
o che emanassero per le Strade ferrate dello  
Stato.

#### Articolo 20.<sup>o</sup>

La Società non potrà intraprendere i  
lavori in proprio o da terzi ed espropriazione  
di terreni se entro due mesi a partire dalla  
pubblicazione della legge di concessione  
non avrà versato in una cassa delle Regie  
Finanze che sarà indicata nel Cessino del  
Capitale Sociale, cioè lire 150.000 in numerario  
o addebito del Debito pubblico, od obbligazioni  
dello Stato al valor nominale, a titolo di  
cauzione per l'effatto adempimento degli ob-  
blighi che la Società si affanna verso il Go-  
verno in dipendenza della Concessione.

Non acquisendosi all'obbligo del  
versamento della cauzione nel termine sopra  
indicato la concessione s'intenderà con-  
non avvenuta, fissa a chi occorra al riguar-  
do alcuni difidamenti o collistazioni in materia

#### Articolo 21.<sup>o</sup>

La cauzione sarà restituita per decimi

Sulla domanda della Società, pur di farla:  
costruire con atti autentici di terreni occupati o di lavori eseguiti per danno della somma di cui ricorda la restituzione).

Per lavori eseguiti s'intenderanno edifici e monumenti le opere d'arte incorporate al fondo. Però l'ultimo Decimo della cauzione non sarà restituito se non che dopo aperta all'epurio della linea.

### Articolo 22°

Per lavori di costruzione della strada saranno inti appalti non più tardi di quattro mesi dalla scadenza della legge di concessione trascorso quale periodo di tempo, se la Società si troverà in costruzione al deposito del versato articolo, sarà possibile della perdita di metà del deposito fatto a tenore dell'articolo 20°.

### Articolo 23°

Se la Società comigrerà alla scadenza del termine fissato all'Articolo 1° non avrà dato pieno eseguimento alle contrattate obbligazioni senza che abbia fatto restituire di legge cause d'impegnamento, s'intenderà di pieno diritto decaduta dalla concessione sua d'uso di alcuna costruzione in uso, ed in tal caso i terreni ed opere d'arte il cui valore fu computato per la restituzione della cauzione, non meno che la porzione di questa offerta, decima che non fanno per uno restituiti rimarranno di piena proprietà dello Stato.

9

### Articolo 24°.

In questa occasione il Governo procederà al prosciugamento delle opere col mezzo del -  
- l'atto pubblico, sia aperto sullo scaffale della  
proposta confezione, e previo esame delle opere  
già costituite, dei materiali provvisti, dei terrani  
acquistati, e dei tronchi di strada forniti  
potrà in efermo.

L'appalto sarà deliberato al miglior  
offrante riconosciuto domo, esclusi però i con-  
-cessionari decaduti, e i loro avuti causa-

### Articolo 25°.

I nuovi convegniori faranno tenuta di  
pagare a quelli decaduti, prelevato anzitutto  
l'amministratore della Concessionaria corrispondente  
al Governo, il valore pagato per tronchi di strada;  
loro ammisi e dipendenti per materiali, provi-  
te, manutene, e regli altri oggetti di cui versa  
ad essi fatta cessione.

### Articolo 26°.

Quando un primo esperimento d'atto  
avrà fatto deficit, si farà luogo con ribasso sul  
prezzo d'ultimo ad un secondo appalto dopo  
l'intervallo che farà fissato dal Governo, e se  
questo esperimento rimanesse infruttuoso, potrà  
lo Stato rilevare le cose tutte cadute in og-  
giudicazione, mediante un corretto tiro, e  
sulla stessa obbligo di proseguire i lavori.

### Articolo 27°.

L'amministratore potrà far sorvegliare  
per mezzo di bramigiani l'avanzamento e l'es-  
ecuzione dei lavori e riunirsi a riceverne

che alcune opere non sono complete, questa le regole d'arte od in conformità delle Stabilità condizioni; li Commissari dovranno riformarle; in difetto vi si farà dar opera d'ufficio a loro spese.

#### Articolo 28°

Per l'opinione dei lavori non si potranno interrompere le comunicazioni preesistenti, sarà prima avuto provveduto con piazzaglie e muretti che non faranno mest' in operario, se non se collaudati dai Commissari di cui all'articolo precedente.

Gli acquedotti ed altri canali d'acqua intersecati dalla strada ferrata saranno ristabiliti a meno che gli interventi veramente affatto.

#### Articolo 29°

Tutta sotto)de a tenore dell'articolo 15° saranno costruiti piazzaglie livello, dovranno questi essere minuti di canali sotto detti da apposite guardie;

#### Articolo 30°

Nessun tronco della strada ferrata potrà essere aperto al pubblico se prima tutti le parti che lo costituiscono compresi i magazzini e gli edifici annessi e d'importanza non siano eliminati e collaudati dai Commissari deputati dal Governo, i quali redigeranno apposito progetto verbale da inviare garsi dall'amministrazione superiore prima dell'apertura dell'operario.

#### Articolo 31°

Dopo il totale compimento dei lavori e loro

definitiva e l'indennazione li Commissarii  
saranno procedere in contraddittorio dei  
Commissarii delegati dall' Amministrazione  
a tutti i monisti di Stato, non che alla for-  
mazione di un giurato gombrone sulla testa  
di 1. o 2.000 della Strada ferrata), de' suoi fab-  
bricati, e di tutte le sue parti amesse e  
dipendenti;

Il processo verbale di riconoscimento come  
pure il piano geometrico di delimitazione  
saranno formati a tutti. Spese dei concessio-  
narii in due originali, l'uno a P. u. o. dei min-  
imi, e l'altro dell' Amministrazione Superio-  
re a cui sarà trasmesso.

#### Articolo 32.

La Strada ferrata e tutte le sue alia-  
ture saranno sempre mantenute in buon  
Stato, in guisa che il carreggiamento vi sia  
in ogni tempo facile e sicuro.

Lo Stato della Strada ferrata e delle sue  
dipendenze farà riconoscere una volta all' anno,  
ed one d' uopo più spesso da uno o più Commis-  
sarii del Governo ed in contraddittorio dei  
Commissarii;

Le spese di manutenzione e quelle di  
riparazione, tanto ordinaria che straordinaria  
saranno imposta dalle carie della Società.

Per tale manutenzione e per le occor-  
renti riparazioni la Società rimane sog-  
getta al controllo ed alla sorveglianza  
dell' Amministrazione Superiore.

Se la Strada ferroviaria una volta ultimata non sarà soltanto mantenuta in buon stato vi si provvederà d'ufficio a cura dell'Amministrazione ed a spese della Società concessionaria

#### Articolo 33.

Le spese tutte relative alle vittime di San negligenza e di collaudazione, tanto parziali che generali, sono a carico della Società come presso pure gli onorari dovuti ai Consiglieri ed altri Ufficiali delegati dall'Amministrazione Superiore, la quale si fissa l'ammontare da versarsi anticipatamente per trimestre nella cassa delle P.C. Finanze ed sarà a tale effetto indicata.

#### Articolo 34.

La Società concessionaria è autorizzata a fare qui regolamenti da credere opportuni fra quei l'andamento di sua amministrazione, intesi che per il servizio ed esercizio della Strada, quali ultimi però non saranno di natura se non pravia l'approvazione dell'Amministrazione Superiore.

#### Articolo 35.

Dell'esercizio della Strada dovranno i Concessionari addossar i scommi di locomotorie riconosciuti migliori, informandosi strettamente ai regolamenti che sono e faranno in vigore per lo sperimento ad uso delle locomotorie, per la solidità dei carri e vagoni, per la maggiore o minore velocità.

C.

delle corse); per l'uso dei vari segnali tutti delle vie e strade quanto dei corsoj, e generalmente per tutto ciò che riguarda maggiormente la sicurezza del transito.

#### Articolo 36.<sup>o</sup>

Tra i cui esemplari macchine e ferrovie si lavorati di ogni specie esclusivamente degli Stati, ed assolutamente ineffici all'ammirato ed elevato dello Stato da' forniti che venissero introdotti dall'estero saranno soggetti ad un proprio diritto d'entrata; cioè li vechi di f. t. li esemplari di f. t. per ogni quantale metri, e le macchine e ferrovie relative al diritto fijo dell'uno per entro sul loro valore.

Dovrà però la Società conformarsi a tutte le condizioni che a tal riguardo venissero ordinate dal Ministro delle Finanze.

#### Articolo 37.<sup>o</sup>

Affina macchina di locomotiva, vettura, carro o vagone per trasporto di viaggiatori, bestiame o merci sarà messa in servizio se non è prima approvata da una Commissione nominata dalla Amministrazione Superiore.

#### Articolo 38.<sup>o</sup>

Le macchine ed altri veicoli che in occasione di visite od ottremonti venissero dati Commissari del Governo ricevuti su istato di degradazione dovranno fatti uscire fuori di servizio.



## Ordinante 39°

Per indemnizzare la Società' dei lavori  
sopra cui si obbliga di fare in Dipendenza  
di questo Capitolo e sotto la formula di  
espressa riserva che non offusca' tutte le dif-  
fuso' sinistre e' accordata alla medesima per  
la durata di Ottanta anni dal giorno del  
l'emissione della legge di concessione  
il diritto di percepire le tariffe di pedaggio  
ed i prezzi di trasporto provvisoriamente  
infra specificati:

## Tariffa

dei prezzi di trasporto per ogni chilometro.

Viaggiatori	Vettore di Prima Classe.....	0 10.
	Vettore di Seconda Classe.....	0 075.
	Vettore di terza classe.....	0 05.
	L'viaggiatore sono in facoltà di portare con loro oggetti di peso minimo di 20 Kilogrammi, purché non esse- dano il volume di 0,50 X 0,25 X 0,30. e possono collocarsi sotto le sedili delle vetture senza incomodo degli altri viaggiatori	
Bestiami	Vetture bovine, cavalli, muli, somari, e simili.....	0 15
	Vetelli e magali.....	0 05
	Moschioni, quattro e capri.....	0 03
	Il prezzo del trasporto dei cavalli, bestie bovine, ed altri animali alla cele- rità dei viaggiatori sarà doppio di quello portato in tariffa	
	I cani che per la loro grosseria potessero incomodare i viaggiatori saranno introdotti nel vagone dei	

	bagagli e si pagherà poi inodisimil la tassa di ½ ..... - - - - -	0   05
	(Oggetti di malfaggezzi per Cento Chilometri) .....	0   06
Oggetti diversi	Vettura a due ruote ..... - - - - -	0   25.
	Vettura a quattro ruote ..... - - - - -	0   30.
	<p>Col carosello de' viaggiatori il prezzo di trasporto sarà doppio; ma nelle vetture a due ruote potranno viaggiare due persone ed in quelle a quattro ruote tre persone</p>	
	Carbone fossile ..... - - - - -	0   125
	Metalli in polvere; Vero, Namine, Stagno, ed altri metalli lavorati a griggi; Vini; Olio, Spirito, Olio, Sapone, Potome, fana Lino, Canapa, Tabacco, Legname da mo- bili o da cinta, Tappeto, Gatti, Drappe e Genere coloniali ed oggetti manifattur- iato ..... - - - - -	0   20
Prima Classe	Graui, Tarine, estinzione, e sottane minerali; Cartone di legno, Sigarette, Portas, legna, Pertine, Grancelli, Vaole, Panouri, e Marmi in bloco, Pietre da taglio, Bitume, Ferro greggio, ferro in la- me od in fogli, Osso in latte ..... - - - - -	0   18.
Mercanzie per tonnell.	Pietre da calce e costruzione, ghiaja, Crotti- li, Sabbia, Argilla, Cogole, Limicci, Letame ed Ingrasso, Mattoni, Gatti e materiali d'ogni specie per la costruzione e ristrutturazione di Strade ..... - - - - -	0   16.
Seconda Classe		
Terza Classe		
	<p>Le mercanzie che altro domanda degli Speditori sarebbero trasportate</p>	

alla celerità dei viaggiatori pagheranno in ragione  
di lire 0.65 per tonnellata.

Le vettovaglie, mercearie, animali ed altri  
oggetti non designati nella precedente tariffa  
saranno per li Dritti fai facili classificati in  
quella categoria colla quale avranno maggior  
analogia.

#### Articolo 40.

I Dritti sono regolati in ragione d'ogni kilo-  
metro percorso. Un Kilometro incommuniato  
sarà pagato per intero.

Il peso della tonnellata è di mille Chilogrammi;  
le frazioni di peso saranno calcolate per  
Centesimo di tonnellata; di quisa che quando  
quei pesi al disfatto di 10 Chilogrammi pagherà  
come dieci Chilogrammi e così di seguito.

Il minimum però della tassa per il  
trasporto dei bagagli sarà di Centesimi Cen-  
taventi.

#### Articolo 41.

Il trasporto di oggetti pericolosi ammesso  
non vietato dalle leggi di polizia) sono atti  
quello delle "maggie indivisibili" pesanti più di  
Cinquanta Chilogrammi, o delle vettovaglie  
dintorni col loro carico Ottomila Chilogrammi;  
severo però obbligo affare i bin metri d'altezza non  
sarà obbligatorio per le vettovaglie, i quali do-  
vranno in ogni caso strettamente attuarsi alle  
norme e regole segnate in ordine a tale trasporto  
nelle tariffe già stabilite, e che verranno meglio  
circolare sulla strada ferrata dello Stato.

Articolo 62.<sup>o</sup>

Le pruvi enumerati nella Tariffa non sono applicabili:

1<sup>o</sup> Alle Derrate e Oggetti che sotto il volume d'un metro cubo non pesano quanto Chilogrammi:

2<sup>o</sup> All'oro ed all'argento in verghe, monete o lavorate, ai plaques d'oro e d'argento, orifiumi, pietre preziose e altri oggetti di valore.

3<sup>o</sup> Di qualunque paese o colto pesante meno di Cinquanta Chilogrammi; salvo che questi colli facciano parte di un peso complessivo di Cinquanta Chilogrammi (spediti da una persona sola) e d'una Stessa nazione qualsiasi imballato a parte.

Nel trovar casi simili si stabilirà dalla Società pratica approvazione dell'Amministrazione Superiore una Tariffa relativa a ciascuna Specie.

Articolo 63.<sup>o</sup>

Le tariffe a medesime valori per tutta la Stessa saranno applicate alle somme e troueti della medesima, che venissero aperte all'ispezione prima dell'ultimazione dell'intervallum.

Articolo 64.<sup>o</sup>

Il trasporto dei militari con armi e bagagli d'ordinanza sia ai corpi che individualmente avrà luogo colla riduzione della metà sul prezzo dei porti di seconda e terza classe perché siano le medesime

provveduti al apposito foglio di via).

Articolo 45.<sup>o</sup>

Quando il Governo intenderà valori della Strada ferrata per trasporto di truppe artiglierie, ed altro materiale di militare servizio, la Società sarà obbligata da guerra ad utilizzarne l'uso di trasporto destinati all'esecuzione della Strada ferrata alla metà delle tariffe di tariffa, ed in caso d'urgenza di sospendere anche l'esercizio ordinario.

Sia detta diminuzione di tariffa sarà applicata ai sali tabacchi, ed altri generi di Provvista Demaniale, il cui trasporto si voglia effettuare dal Governo sulla Strada medesima.

Articolo 46.<sup>o</sup>

Se lettere ed i disegni accompagneranno da un Agente dell' Amministrazione Postale saranno trasportati gratuitamente su tutta l'estensione della Strada.

A tale effetto la Società sarà obbligata di riferire in ogni suo viaggio di viaggiatori dentro il traino delle vetture una cassa di sufficiente capacità e chiave a chiavi, come pure un posto conveniente per l'Agente incaricato d'accompagnare i pacchi postali.

Nel caso in cui per servizio suddetto occorreranno al Governo viaggi speciali si provvederà con particolari convenzioni.

19

Articolo 47.

Le spese ausiliarie non sono compilate nella tariffa come sono quelle di caricamento, scarico e scarico. Opposite e ogni arriviaggio saranno fissati con un regolamento speciale da sottoporsi all'approvazione dell'amministrazione superiore.

Articolo 48.

La tariffa ed il regolamento di cui all'articolo precedente dovranno rimanere soltamente affissi in tutte le Stazioni principali e secondarie, ed in luogo ben visibile al pubblico.

Articolo 49.

I Consignaturi sono obbligati di seguire a loro spese con celerità, principale, celerità e sicurezza preferendo il trasporto dei viaggiatori coi propri bagagli, delle merci d'ogni genere non estinte dalla tariffa, delle vettture, cavalli, bestiami, carri e somme di Danaro che saranno ad essi affidate; il tutto ai prezzi segnalati nella tariffa.

Articolo 50.

La tariffa di cui all'articolo 49 non escede che provvisoria, la Società, previa l'approvazione dell'amministrazione superiore potrà modificarla.

In caso di modifiche senza consulto ed approvata dal Governo, dovrà la nuova tariffa pubblicarsi in mese prima d'essere posta in esecuzione.

## Articolo 51.

Dutra il Governo deputare un Commissario per informare a tutti le domande della Società, e dovranno nel prossimo verbale delle medesime riunite intanto quelle osservazioni che egli credesse di fare.

Dutra ugualmente il Governo, onde riuscire a sapere il prodotto della Strada ferrata far far esaminare da uno o più Commissari tutti i registri e conti della Società, la quale dovrà ad ogni occorrenza darne visione.

## Articolo 52.

Quando dopo quindici anni d'esercizio non si risulti più dai conti della Società, che il prodotto netto della Strada calcolato sul reddito medio del tracollo quinquennio precedente il dico perduto, il Governo disporrà della metà di questo maggior prodotto, o coll'ordinare il versamento nello cassa dello Stato, o col preferire ribassi in tutto o in parte delle tariffe.

## Articolo 53.

Dopo il periodo di trent'anni dovrà il Governo riacattare in ogni tempo l'intera confezione della Strada ferrata.

Per regolare il prezzo di tale riacatto si faranno a calcolo gli utili netti ottenuti dalla Società nel corso di cinque anni precedenti quello in cui si vorrà effettuare il riacatto;

Si dedurranno le due minori annate e si stabilirà il medio utile netto delle altre tre.

Determinato così il prodotto netto lo si capitalizzerà in ragione del 100 di Capitale per ciascuna Sozietà; e quindi fatto l'elenco del materiale mobile come macchine di costruzione, carri vagoni, strumenti, attrezzi della Stazione, di tutto ciò in somma che non forma corpo della Strada ferrata e non s'inserisce nel suolo lo si pagherà integralmente il valore alla Sozietà d'autore il prezzo di tali mezzi.

Debolito il valore dei mezzi "suddetti" dal Capitale quale Sozietà costituito, si corrisponderà alla Sozietà sul rimanente Capitale il cuiquac per cento fino alla Scadenza del periodo di concessione, ossia degli ottant'anni, ovvero anche se pagherà alla fine appena un capitale corrispondente a tale annuità ragguagliata al lungo per cento.

#### Articolo 54.

Della scadenza del termine fissato all'Articolo 39, per la durata della presente concessione, e per fatto solo di tale Sozietà il Governo entrerà in possesso della Strada ferrata, suoi ammisti, comessi e dipendenti, surrogando la Sozietà nell'utilizzo e pieno godimento di tutti i suoi prodotti.

#### Articolo 55.

I Gommissionari saranno tenuti di custodire e rimettere in perfetto Stato di conservazione la Strada ferrata, le opere, tutti che la compongono e loro dipendenti, come Stazioni, luoghi di carico, e di scarico, stabilimenti ai punti di partenza e di arrivo, case di guardia, edili vigilanza, uffici e

di percorrenza, manutinenzione e di ingenu-  
rale tutti gli altri oggetti immobili non  
aventi per destinazione) propria e speciale  
il servizio dei trasporti:

### Articolo 56.<sup>o</sup>

Se durante i cinque ultimi anni prece-  
denti l'epoca della scadenza della con-  
sociatione, la società non si troverà in grado  
di soddisfare e attuamente al disposto de-  
ll'articolo precedente, il Governo farà in  
diritto di sequestrare il prodotto della  
strada, e valuterà per fare eseguire d'im-  
magine i lavori che rimanessero incompiuti.

### Articolo 57.<sup>o</sup>

Gli oggetti mobili come manutinenzione di  
lavorazioni, carri vagoni, vetture, mate-  
riali, combustibili e approvvigionamenti  
d'ogni genere, equivalenti a quegli oggetti  
immobili non compresi nell'Articolo 35. ce-  
deranno altrimenti allo Stato, mediante però  
pagamento del loro valore a prezzo d'ultimo  
merito non suffici alla scadenza della  
concessione.

### Articolo 58.<sup>o</sup>

Qualora venisse ordinato la costruzione  
di Strade Reali o autostrada quella di  
Strade Divisionali o comunali, di canali  
o viadotti che attraversassero quella ferrata  
di Savigliano, la società non potrà oppor-  
arsi.

Cioè avvenendo saranno prese le necessarie  
disposizioni per cui non si farà ostacolo

Le

alla costruzione, o dall'esercizio della Strada ferrata) e la Società non avrà a soffrire danni od inquinare spese di sorta.

### Articolo 3o.

Qualora si avorrassero nuove conces-  
sioni di Strade ferrate in Piemontese o  
prolungamento di quella di Saviglione,  
la Società non potrà elevare richiami o  
prezzi di sorta, pureché non venga per  
tale fatto a ribattere alcun ostacolo al  
l'esercizio della sua Strada, né abbia  
la medesima a sopportare perciò alcuna  
spesa.

Se i nuovi concessionari volessero  
transitare coi loro carri e vagoni sulla  
Strada ferrata della Società di Saviglione;  
sarà questa tenuta ad operarne tutte  
le proprie locomotive il trasporto inestimabile  
ai suoi carri, mediante il pagamento  
di quei diritti di pedaggio che saranno  
fissati d'accordo, o in caso di dissenso de-  
terminati dal Governo.

### Articolo 4o.

Qualora la Società di Saviglione  
si disponesse ad eseguire il prolungamento  
di Piemontese della sua linea di Strada  
ferrata, orveramente a fondersi per tale  
oggetto con qualche altra Società, potra'  
nel formolare la sua domanda di nuova  
concessione, estesa all'intera linea, chiedere  
che le stesse accordate più ampi facilitarum  
e favori, che in vista degli aggravi dell'impresa.

Di cui considerazione della maggiore utilità pubblica, il Governo si riferiva di proposito al Parlamento.

#### Articolo-61°

Non spetterà alla Società alcun diritto d'indennità per altre Strade ferrate che si stabilissero in linea parallela a quella di Sangiano, purché siano alla distanza di quattro chilometri dalla medesima.

#### Articolo-62°

E' riservata facoltà al Governo di stabilire sulla Strada ferrata di Sangiano, sempre quando lo giudicherà conveniente, una linea telegrafica in modo però a non incagliare l'esercizio della Strada.

Venendo il caso di tale stabilimento si stipulerà una convenzione speciale ad oggetto di ripartirne la spesa in proporzione dell'uso che ne vorranno fare, sia il Governo che la Società; questa però limitatamente a quanto riguarda l'esercizio della Strada ferrata.

#### Articolo-63°

I contribuìenti e gli appaltatori dello esercizio della Strada rimarranno responsabili verso lo Stato e verso i partecipanti dei danni di qualunque natura che fanno recati dai loro amministratori, agenti, preposti, od altri incaricati qualunque addetti all'esercizio della Strada.

#### Articolo-64°

La Società sarà passibile verso lo Stato

(2)

25

d'ogni Danno) che provengono dall'infermazione di alcuna delle condizioni della prefetta concessione o dall'inosservanza degli Statuti Sociali.

#### Articolo 65.<sup>o</sup>

I danni ed interessi a cui la Società avranno del doppio dei precedenti due articoli fesse tirata verso lo Stato saranno dovuti per solo fatto dell'inosservanza delle pattute condizioni.

Sono però esclusi i casi di forza maggiore debitamente avvertiti.

#### Articolo 66.<sup>o</sup>

Dell'effetto di tale avvertimento i coniugiarini dovranno nel termine di trenta giorni dalla data degli avvenimenti o delle circostanze che avverranno data causa allo inadempimento delle pattute condizioni rassegnare l'acquisto al Ministero dei favori pubblici e provare la realtà e le conseguenze.

In difetto essi si ritengono di pieno diritto destituiti da qualsiasi ragione di variazione.

#### Articolo 67.<sup>o</sup>

In caso di gravi contravvenzioni o di evidente malfattura, il Governo provvederà ai vantaggi tributari Amministrativi ordinari la decaduta della Società dalla prefetta concessione.

#### Articolo 68.<sup>o</sup>

I coniugiarini non saranno ammessi

a reclamare) di disporre una delle modificazioni  
che potranno introdursi nelle tasse di  
pedaggio, con l'attuale stabilità delle vie  
di comunicazione progettate o di nuova  
costruzione.

Oppure saranno appurate relativamente  
alle variazioni che faranno introdotte nelle  
tasse doganali, equivalenti alle per qualsiasi  
voglia disposizione d'ordine pubblico  
emanata dal Potere dello Stato.

#### Decreto 69°.

Qualora per guerra nello Stato il Go-  
verno faccia rimuovere in tutto od in parte  
le ruote, ed interrompere il corso della Strada  
al sopportare dagli stesse le spese occorrenti.

Bisogna le rimettere, che avranno  
dato luogo all'interrompimento, concederà  
una equitativa indemnizzazione calcolata  
rispettivamente per il valore degli og-  
getti e materiali demoliti o deteriorati in  
simile occorrenza.

#### Decreto 70°.

Il magistrato od agente di finanza  
pubblica al servizio della Società onde pos-  
sono accettare le contravvenzioni dovranno  
essere approvati dal Governo, e posteranno  
giuramento davanti il Consiglio d'Industria.

Dovranno egualmente essere approvati  
dall'amministrazione superiore i conduttori  
delle locomotive ed i fuochisti chauffeurs  
i quali inoltre rimarranno soggetti alle  
stesse discipline di quelli addetti alla Strada.

ferrata dello Stato.

Articolo 71.

Non saranno ammessi sequestrari degli averi della Società, suo capitale, intrecci e dividendo delle varie costituenti il fondo sociale. Gli endopercio e creditori degli avvenuti non potranno sotto alcun pretesto provocare l'apposizione di sigilli sopra i beni e gli averi della Società, né prendere incarico di tali nella sua amministrazione. Dovranno avvi per l'esercizio dei loro diritti riferirsi agli inventari sociali, ed alle deliberazioni dell'Assemblea Generale.

Articolo 72.

La Società dovrà designare uno dei suoi membri per ricevere le notificazioni o le intimazioni che con riferimento ad esso debbano indirizzarsi. Il Membro designato eleggerà il suo domicilio a Torino.

In difetto di tale designazione o di elezione di domicilio, qualiasi notifica o intimazione diretta alla Società sarà valida quando venga fatta alla Segreteria dell'Intendenza Generale della Divisione Amministrativa di Torino -

Articolo 73.

La presente convenzione non sarà definitiva né valida che per legge.

Buretato il prefatto Capitolo

(78.)

La Moi Ministro Dei Lavori pubblici  
il 9 Maggio 1850

Nell'originale firmato - Galeocapa

Deciduto il presente Capitolo in  
tutta la sua forma e tenne li trenti Maggio  
1850

Sottoscritti

S. Di Pangara Presidente

Per procurat di Carlo Dufour - Golino

Sergio d'Ux

Gustavo Golino.

Fratelli Mignone Comp:

Giovanni Miretti procurato generale del

Conte Lodovico Mignone

Fratelli Moncardi:

Domenico Padre e figlio

Luisa Vittima

Fratelli Mignone Comp:

Tedoro Santa Mola

Fratelli Mignone e figli

R. & Fratelli Mignone

Conte Caron

Francesco Cesano.

Per copia conforme all'originale  
editata nel Ministero dei lavori pubblici  
con cui collaudata concorda)

In fede Torino li 11 Maggio 1850

Dal Ministero dei lavori pubblici  
Del Segretario Capo della 1<sup>a</sup> Divisione

*G. N. Regis Segretario*